


**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO**

**(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**ALLEGATI**



Allegato 1:	Codice Etico
Allegato 2:	Clausola contrattuale
Allegato 3:	Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
Allegato 4:	Composizione dell'Organismo di Vigilanza
Allegato 5:	Compensi, cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza
Allegato 6:	Elenco reati sanzionati dal Decreto

# **JUVENTUS F.C. S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**ALLEGATO -1-**

**CODICE ETICO**

## **PREMESSA**

La Juventus è una società di calcio professionistico, quotata in Borsa, che si è affermata in più di un secolo di storia come una delle squadre più rappresentative a livello nazionale e internazionale.

Il primo fondamentale scopo per la Società è dare ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni sportive. Questa finalità deve essere perseguita, promuovendo l'etica sportiva e sapendo conciliare la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale, mantenendo nel tempo uno stile di condotta consono alla propria tradizione nel rispetto dei propri sostenitori e, più in generale, di tutti gli sportivi.

La Juventus persegue, inoltre, lo scopo di creare valore per gli Azionisti attraverso la valorizzazione del proprio brand, il mantenimento di una organizzazione sportiva di livello tecnico eccellente, lo studio e la realizzazione di progetti di diversificazione di attività.

La Juventus aspira, infine, a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i suoi "stakeholder", cioè con quelle categorie di individui, gruppi, organizzazioni o istituzioni i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti dell'attività di Juventus.

## **1. GUIDA ALL'USO DEL CODICE**

### **Destinatari del Codice Etico**

- 1.1. Sono "Destinatari" del Codice Etico gli Amministratori, i componenti degli organi di controllo, i Calciatori, le Risorse umane delle aree sportive e non sportive, nonché gli Altri collaboratori, anche occasionali, di Juventus.
- 1.2. Con "Calciatori", ai fini del presente Codice si intendono i calciatori e le calciatrici delle prime squadre, delle squadre professionistiche e delle giovanili i cui componenti, minorenni, siano in grado di comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni.
- 1.3. Con "Risorse umane" si intende l'insieme dei lavoratori dipendenti, somministrati e distaccati, nonché i lavoratori parasubordinati e gli altri soggetti che fanno parte dell'organico della Società (ad esempio: staff tecnico, sanitario e medico) a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati.
- 1.4. Con "Altri collaboratori" si intendono, ad esempio, gli osservatori, gli agenti e gli intermediari, nonché altri collaboratori occasionali di Juventus a prescindere dalla categoria professionale e dalla forma contrattuale.
- 1.5. Sono, altresì, soggetti all'osservanza del Codice Etico i "Fornitori", i "Licenziatari", i partner commerciali e societari (di seguito anche "Partner") e gli "Altri soggetti" con i quali Juventus intrattiene rapporti contrattuali, nonché chiunque svolga attività in nome e per conto di Juventus o sotto il controllo della stessa, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.
- 1.6. I Destinatari sono obbligati a osservare i principi contenuti nel Codice Etico, per quanto a loro applicabili, e sono sottoposti a sanzioni per la violazione delle sue disposizioni. Le sanzioni dipendono dal tipo di rapporto che li lega a Juventus.

### **Diffusione e conoscenza del Codice Etico**

- 1.7. Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet della Società ([www.juventus.com](http://www.juventus.com)).
- 1.8. La Società assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico a tutti i livelli della propria organizzazione. A tutti i Destinatari è richiesto, in forza del rapporto di lavoro o del contratto che li lega a Juventus, l'obbligo di osservanza del Codice medesimo.
- 1.9. Nei rapporti contrattuali con i soggetti esterni di cui all'articolo 1.5, Juventus richiede la presa visione e l'accettazione del presente Codice Etico da parte della controparte a meno che la stessa sia dotata di un proprio codice etico, nel qual caso Juventus e la controparte si daranno reciprocamente atto di aver preso visione dei rispettivi codici di condotta a condizione che i principi contenuti nel Codice Etico della controparte siano compatibili con quelli della stessa Juventus.

## **2. PRINCIPI GENERALI**

### **Imparzialità**

- 2.1 Juventus è contraria ad ogni forma di discriminazione incluse quella sociale, di razzismo, di xenofobia, di intolleranza.
- 2.2 Juventus si impegna ad evitare ogni discriminazione dalle proprie condotte e a rispettare, nelle relazioni con i propri stakeholder, le differenze di età, genere, orientamento e identità sessuale, etnia, religione, stato di salute, appartenenza politica e sindacale, lingua o diversa abilità.

### **Probità**

- 2.3 Nell'ambito dell'attività svolta per Juventus, i Destinatari sono tenuti a rispettare le leggi vigenti di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Società, la normativa sportiva applicabile, ed il Codice Etico. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Juventus può giustificare la loro inosservanza.
- 2.4 Juventus è contraria ad ogni forma di violenza. Tutte le attività di Juventus devono essere svolte con onestà, integrità e correttezza nel rispetto degli stakeholder, di volta in volta, interessati e in un quadro di concorrenza sportiva e di business leale.
- 2.5 In particolare, Juventus si aspetta dalle Risorse umane e dai calciatori, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare la reputazione della Società, evitando comportamenti che potrebbero danneggiarla. Essi devono operare con probità ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con gli Amministratori e con gli azionisti di Juventus, con le società concorrenti, con i rappresentanti degli organi sportivi e delle pubbliche amministrazioni e in genere con tutte le terze parti, siano esse controparti negoziali o altri stakeholder.

### **Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse**

- 2.6 Nella conduzione di qualsiasi attività di Juventus o per conto di Juventus, i Destinatari devono sempre evitare situazioni ove essi stessi siano o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse rispetto ad altre parti coinvolte. I Destinatari sono tenuti a segnalare il verificarsi di tali situazioni.
- 2.7 I Destinatari non devono cercare di trarre un vantaggio personale indebito, perseguire un interesse diverso dagli obiettivi sociali di Juventus, né agire in contrasto con i doveri contrattuali e/o fiduciari che li legano alla Società.
- 2.8 Non vi devono essere conflitti di interesse nella conduzione di rapporti con calciatori, personale tesserato, amministratori e rappresentanti di altre società sportive o di organismi sportivi, oppure con intermediari sportivi.
- 2.9 Particolare attenzione dovrà inoltre essere usata nel caso di operazioni con parti correlate, peraltro oggetto di specifica disciplina contenuta nelle apposite procedure interne della Società.

### **Trasparenza e completezza dell'informazione**

- 2.10 Le Risorse umane di Juventus, nelle relazioni con i terzi, siano essi controparti negoziali o altri stakeholder, sono tenute a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, fatta salva la tutela della

riservatezza delle informazioni e dei dati personali (cfr. articoli 9 e 10) in modo tale che, nell'impostare i rapporti con la Società, i terzi siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, Juventus ha cura di specificare ai contraenti i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

### **Sostenibilità e impatto sociale**

- 2.11 Il calcio, attraverso i propri valori, può facilitare e contribuire ad un maggiore impatto sociale soprattutto nelle giovani generazioni. Juventus riconosce il proprio ruolo nella società e, avvalendosi di una componente sociale essenziale, quale rappresentata dallo sport, contribuisce attivamente, - nel quadro proposto dalle Nazioni Unite - al raggiungimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Creare valore e mantenere un rapporto di fiducia con i propri stakeholder rappresenta una priorità per Juventus, che è consapevole di ricoprire un ruolo importante nella comunità dove opera. Per questo la Società riconosce l'importanza di integrare la sostenibilità nel proprio business impegnandosi a rendicontare periodicamente il proprio impatto sociale e ambientale nel bilancio di sostenibilità.
- 2.12 Juventus si impegna ad apportare continui miglioramenti per la tutela dell'ambiente, minimizzando l'impatto ambientale derivante dallo svolgimento delle proprie attività sociali e dalla gestione, costruzione e manutenzione dei siti e degli impianti di proprietà.
- 2.13 Nell'ambito delle proprie attività sociali e dei rapporti con i terzi, Juventus si impegna ad adottare atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell'ambiente, agendo nello scrupoloso rispetto delle normative applicabili, nonché dei limiti definiti da eventuali autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Enti competenti.

### **3. RISORSE UMANE**

- 3.1 I rapporti tra colleghi, anche con differenti livelli gerarchici e nel rispetto dei ruoli esercitati, devono essere sempre improntati ai principi di una civile convivenza, lealtà e correttezza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone.
- 3.2 I responsabili di strutture organizzative e di specifiche attività devono esercitare i poteri connessi alla propria funzione e/o alla delega ricevuta con obiettività ed equilibrio, mantenendo la fedeltà a Juventus ed ai suoi organi amministrativi, e, al contempo, rispettando la dignità dei propri collaboratori dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale. Per quanto concerne le modalità di esercizio dei poteri attribuiti si deve fare espresso riferimento alle previsioni dello Statuto ed al sistema di deleghe e attribuzioni della Società.
- 3.3 Le Risorse Umane devono prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle proprie mansioni osservando le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal/dai propri responsabili e, in generale, dalla Società.

### **Politica di gestione del capitale umano**

- 3.4 Juventus si impegna affinché, al suo interno, si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.
- 3.5 Juventus vigila affinché le Risorse umane si comportino e siano trattate con dignità e rispetto, nel quadro di quanto previsto dalle leggi che regolano i rapporti di lavoro, dal “Codice del lavoro” adottato in azienda e da ogni altra norma interna applicabile.
- 3.6 All’interno della propria organizzazione Juventus non tollera nessuna forma di discriminazione, sfruttamento, molestia, mobbing, isolamento per motivi personali o di lavoro; situazioni di tale portata saranno perseguite e punite con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.
- 3.7 Juventus non applicherà alcuna sanzione disciplinare o contrattuale nei confronti delle Risorse umane o di altri collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato alla Società. Juventus tutela chi in buona fede e in modo circostanziato segnala tali situazioni, come meglio specificato all’articolo 17 che segue.
- 3.8 Juventus è contraria al “lavoro nero” e al lavoro infantile e minorile, nonché a qualsiasi altra condotta di sfruttamento del lavoro o che offenda la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e di collaborazione viene instaurato con regolare contratto. Le Risorse umane vengono correttamente e integralmente informate dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dal contratto.
- 3.9 Juventus promuove l’accrescimento culturale del proprio personale, valorizzandone la professionalità e la personalità mettendo a disposizione adeguati strumenti formativi.
- 3.10 Le attività di selezione di nuove Risorse umane, nonché la gestione delle politiche retributive e dei percorsi di carriera, sono informate a criteri strettamente meritocratici.

#### **Principi specifici applicabili al settore giovanile**

- 3.11 Valore primario per Juventus è la promozione dei valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco.
- 3.12 A tal fine, Juventus richiede l’osservanza, da parte di tutte le persone che lavorano nell’ambito del settore giovanile, dei principi, degli obblighi e dei divieti generali sopra riportati e di quelli specifici qui enunciati.
- 3.13 Juventus fa obbligo di vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Società, evitando, nei limiti della propria responsabilità, che gli stessi restino senza sorveglianza.
- 3.14 Le relazioni con i giovani atleti devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza etica.
- 3.15 Juventus non tollera nessuna forma di abuso sui giovani atleti, sia esso psicologico o fisico.
- 3.16 La guida e l’educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzino i principi etici ed umani in generale, ed il fair play nello sport in particolare.
- 3.17 Juventus richiede il massimo impegno per preservare la salute psicologica e fisica dei giovani: a tale fine, essa ribadisce il proprio sforzo al fine di scongiurare la pratica del doping e dei comportamenti che ne possano implicare, anche indirettamente, l’abuso e lo sfruttamento commerciale.
- 3.18 Juventus condanna l’utilizzo di sostanze stupefacenti.
- 3.19 Juventus si adopera affinché nell’allenamento e nelle gare siano sviluppate le abilità tecniche di tipo motorio, la cultura dell’impegno, un sano agonismo, il positivo concetto di se stessi e buoni rapporti sociali.

#### **4. SALUTE ESICUREZZA SUL LAVORO**

- 4.1 Juventus si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei pericoli e relativi rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte delle Risorse umane ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- 4.2 Le attività della Società si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. In particolare, la gestione del "sistema sicurezza" è improntata ai seguenti principi:
- valutare e gestire i rischi, ivi inclusi quelli che non possono essere evitati;
  - combattere i rischi alla fonte;
  - adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro;
  - tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
  - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
  - programmare la prevenzione con azioni coerenti tra loro che integrino la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
  - dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
- 4.3 Juventus si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, ad assicurare la sicurezza del pubblico che accede ai propri impianti per l'intrattenimento sportivo.

#### **5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- 5.1 Le Risorse umane di Juventus devono conoscere e rispettare, ove applicabile, le linee guida emanate dalla Società con riferimento ai rapporti e agli adempimenti con la Pubblica Amministrazione, nonché le linee guida in materia di omaggi e liberalità. Tali linee guida devono essere applicate in tutti gli ambiti di attività di Juventus ove ci si relazioni con Pubbliche Amministrazioni e loro rappresentanti. In particolare:
- nelle richieste indirizzate alla Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti relativi alle attività svolte dalle Società;
  - in tutte le occasioni di contatto con incaricati di effettuare verifiche ispettive e sopralluoghi presso le sedi Juventus, finalizzate alla verifica del rispetto di prescrizioni e/o di adempimenti di legge;
  - in tutte le occasioni di contatto con Pubbliche Amministrazioni per ragioni istituzionali, commerciali o di fornitura;
  - nell'adempiere ad obblighi o prescrizioni date dalla Pubblica Amministrazione.
- 5.2 Juventus si comporta correttamente e con trasparenza nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa.
- 5.3 I rapporti di Juventus con i pubblici ufficiali (ivi inclusi gli impiegati pubblici - a prescindere se siano

incaricati di pubblico servizio o meno - e concessionari di pubblico servizio) si basano sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: Juventus non intende creare il minimo sospetto di voler influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti.

5.4 Juventus condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione anche nei confronti di soggetti privati, per i quali si rimanda al successivo articolo 7.6. Qualunque tentativo di estorsione, concussione o induzione a dare utilità indebite da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio deve essere segnalato senza indugio.

5.5 I Destinatari del Codice Etico devono comunicare i rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.

5.6 Alla luce di quanto sopra, nessun Destinatario può:

- cercare di influenzare impropriamente le decisioni delle Amministrazioni interessate, in particolare dei funzionari che trattano o decidono per conto delle stesse;
- offrire, promettere o concedere denaro, beni in natura, facilitazioni o altre utilità non dovuti, sotto qualsiasi forma e anche in modo indiretto, a qualunque soggetto (sia esso dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o soggetto privato incaricato di pubblico servizio, o a soggetti loro congiunti, affini, conviventi e soggetti ad essi in qualche modo collegati), in vista del compimento di un atto d'ufficio o per influenzarne illecitamente una decisione che sia volta a promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni o di sollecitazione da parte del medesimo beneficiario. Alle Risorse umane è consentito offrire omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore secondo quanto previsto dalla procedura "Omaggi e liberalità";
- inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
- procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);
- intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, denaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per Juventus;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o di terzi o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;
- ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
- scambiare illegittimamente informazioni sulle offerte con i partecipanti ad eventuali gare o procedure ad evidenza pubblica.

5.7 Costituisce violazione della politica istituzionale di Juventus adottare condotte che configurano il reato di corruzione anche nei Paesi esteri in cui tali condotte non fossero punite o altrimenti vietate.

- 5.8 In linea generale, i rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di Juventus devono essere gestiti da soggetti delegati o comunque autorizzati.
- 5.9 Juventus agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.
- 5.10 Nello svolgimento della propria attività, Juventus opera in modo lecito e corretto collaborando con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.
- 5.11 In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti.
- 5.12 Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle Autorità competenti.
- 5.13 Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle Autorità competenti.

## **6. CONTRIBUTI A FINI POLITICI**

- 6.1 Tali contributi richiedono la preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e devono essere erogati nei limiti e nelle forme previsti dalla normativa applicabile.

## **7. RAPPORTI CON FORNITORI, LICENZIATARI, PARTNER E ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI**

- 7.1 Juventus imposta i rapporti con Fornitori, Licenziatari e Partner esclusivamente sulla base di criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle dinamiche di mercato.
- 7.2 In particolare, Juventus si adopera per selezionare i Fornitori ed i Licenziatari sulla base di criteri di valutazione che includano, oltre alla qualità ed economicità dell'offerta, aspetti quali reputazione, affidabilità, professionalità, efficienza e sostenibilità, tali da permettere di impostare un solido e duraturo rapporto fiduciario. Juventus evita accordi con fornitori di dubbia reputazione che possano non rispecchiare i valori espressi nel presente Codice Etico in linea con i principi del Global Compact promosso dall'ONU, quali il rispetto dell'ambiente, delle condizioni di lavoro, dei diritti umani e i principi di legalità, rispetto della concorrenza e lotta alla corruzione.
- 7.3 I medesimi principi sono adottati nella valutazione dei Partner, cui si richiede la condivisione dei valori del presente Codice Etico, anche per salvaguardare la reputazione del brand e della società Juventus.
- 7.4 Juventus si aspetta che i Fornitori, i Licenziatari e i Partner non ricevano alcuna indebita pressione ad effettuare prestazioni non previste contrattualmente.
- 7.5 Nel richiedere l'adesione al presente Codice Etico per quanto a loro applicabile (si veda articolo 1.9), Juventus si aspetta da Fornitori, Licenziatari, Partner e Altri soggetti comportamenti conformi ai principi ivi contenuti. Comportamenti contrastanti possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto con Juventus, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione del contratto stesso.

7.6 Nessun Destinatario del presente Codice Etico può promettere o concedere denaro, beni in natura, facilitazioni o altre utilità, direttamente o indirettamente e sotto qualunque forma, a qualsiasi individuo che rappresenti una controparte per Juventus (sia esso amministratore, direttore generale, dirigente o dipendente di una società privata, o ancora un sindaco o un liquidatore) allo scopo di orientarne una decisione o di influenzare il compimento di atti o la conclusione di accordi commerciali o, in generale, per promuovere o favorire illecitamente gli interessi di Juventus oppure per danneggiare scorrettamente un concorrente. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore secondo quanto stabilito dalla procedura "Omaggi e liberalità".

## **8. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI**

### **Comunicazioni sociali e registrazioni contabili**

- 8.1 La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Le funzioni aziendali interessate sono tenute ad attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.
- 8.2 Per ogni operazione è conservata agli atti la documentazione di supporto che consente: (i) l'agevole registrazione contabile; (ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi; (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.
- 8.3 Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. E' compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

### **Controlli interni**

- 8.4 È politica della Juventus diffondere a tutti i livelli una cultura orientata all'esercizio del controllo, caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli interni e dalla coscienza del contributo positivo che questi danno al miglioramento dell'efficienza.
- 8.5 Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Società con l'obiettivo di assicurare l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività delle informazioni fornite agli organi sociali e al mercato, la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti nonché dello statuto e delle procedure interne.
- 8.6 La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi efficace riguarda, a vario titolo, ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e tutte le Risorse umane, ciascuno nell'ambito della propria funzione, deve contribuire alla definizione, funzionamento e monitoraggio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- 8.7 Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di unità organizzative sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo interno e gestione dei rischi aziendale e a farne partecipi i propri collaboratori.
- 8.8 La Società nomina un Responsabile dell'Internal Audit con il compito di verificare che il sistema di controllo

interno sia adeguato e pienamente operativo. L'Internal Audit ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata. Il Responsabile dell'Internal Audit riferisce circa il suo operato agli altri organi di controllo della Società.

- 8.9 La Società di revisione contabile incaricata ha libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di revisione.
- 8.10 Gli Amministratori e le Risorse umane non devono impedire od ostacolare in qualunque modo attività di controllo da parte dei sindaci, degli azionisti e della Società di revisione.
- 8.11 Alla luce di quanto sopra:
- il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni devono essere valutati correttamente, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
  - non possono essere effettuate operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;
  - non si può ridurre il capitale sociale, se non in presenza di perdite o svalutazioni;
  - gli Amministratori non possono acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, se non attraverso proprie risorse;
  - si devono perseguire gli scopi statutari;
  - la gestione del patrimonio sociale deve essere coerente con la realtà organizzativa e di business di Juventus, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;
  - gli azionisti non possono essere liberati dall'obbligo di eseguire i conferimenti.
- 8.12 Gli stessi principi devono essere adoperati nelle valutazioni e nelle altre eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.).
- 8.13 E' fatto divieto a chiunque di influenzare il regolare svolgimento e le decisioni delle assemblee societarie, traendo in inganno o in errore gli azionisti.

## **9. COMUNICAZIONE AZIENDALE E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

- 9.1 La comunicazione, all'interno ed all'esterno della Società, deve essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erronee ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura per la Società.
- 9.2 A tutela della reputazione della Società, del valore del brand e della riservatezza delle informazioni, la comunicazione ai media e al pubblico di informazioni relative a Juventus è gestita esclusivamente dai portavoce e dalle strutture organizzative espressamente preposte: i restanti Destinatari devono astenersene.
- 9.3 Non devono essere comunicate all'esterno, anche attraverso i digital e social media, informazioni riservate relative a Juventus non già rese pubbliche (quale a titolo di esempio, contratti, procedimenti disciplinari e giudiziari, elementi retributivi, ecc); è altresì vietato diffondere contenuti, immagini, documenti scritti o audio-video di proprietà di Juventus, senza autorizzazione.
- 9.4 Ai Destinatari è richiesto di non pubblicare informazioni non veritiere, diffamatorie, lesive dell'immagine di

Juventus o lesive della dignità di qualunque altro soggetto esterno, in qualche modo associate o associabili a Juventus.

- 9.5 Le informazioni ed i documenti riservati, i progetti di lavoro, il know-how vanno custoditi e protetti in maniera adeguata e continua sia rispetto ai terzi che rispetto ai colleghi che agli stessi non sono direttamente interessati. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono, comunque, trattarli secondo le istruzioni e le procedure fissate dalla Società.
- 9.6 Qualora terze persone, deliberatamente e/o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate ad un Destinatario del presente Codice Etico, quest'ultimo deve darne tempestiva comunicazione ai propri referenti nell'ambito dell'organizzazione.

## **10. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- 10.1 Juventus adotta misure organizzative e di sicurezza per il corretto trattamento dei dati personali di cui sia in possesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.
- 10.2 I dati personali vanno trattati in proporzione al consenso ricevuto e alle finalità del trattamento, e non divulgati all'esterno senza consenso. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono seguire le istruzioni e le procedure fissate dalla Società.

## **11. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE - INSIDER TRADING**

- 11.1 Per "informazioni privilegiate" si intendono le informazioni di carattere preciso – ai sensi dell'art. 181 comma 3 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) – non pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari quotati.
- 11.2 è vietato utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, informazioni privilegiate riguardanti Juventus o altra Società quotata con la quale Juventus sia in rapporti di affari.
- 11.3 I Destinatari del Codice Etico, se in possesso di informazioni privilegiate, ne devono dare immediato avviso alla Società perché provveda a gestirle nei termini e con le modalità indicate dalla legge e secondo la relativa procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione.

## **12. INCASSI E PAGAMENTI**

- 12.1 Juventus esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, ove applicabili, e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.
- 12.2 A tal fine le Risorse umane devono operare nel rispetto delle procedure aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, occorre verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive (fornitori, partner, altri collaboratori) al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;
- 12.3 Le controparti di Juventus si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o

criminali.

12.4 Con particolare riguardo alla tracciabilità ed alla conservazione delle registrazioni, i Destinatari devono osservare le seguenti prescrizioni:

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di denaro fatti da o a favore della Società non possono essere effettuati in denaro contante né possono essere utilizzati libretti al portatore ed altri mezzi assimilabili al contante; fatta eccezione per l'attività di vendita di biglietti per eventi di intrattenimento sportivo, per l'accesso al Museo e Stadium Tour e per l'acquisto del materiale disponibile presso gli store ufficiali della Società;
- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Società devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
- tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dai Soggetti delegati;
- non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Società né fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Società.

### **13. PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ**

13.1 Il patrimonio sociale di Juventus deve essere gestito in modo efficiente ed onesto e, pertanto, tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice Etico concorrono a preservarne l'integrità ed il valore, a tutela degli azionisti, dei creditori e degli investitori.

13.2 Calciatori e Risorse umane hanno la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli strumenti che sono loro affidati da Juventus e devono contribuire a garantire la salvaguardia dell'intero patrimonio aziendale, rispettando le procedure operative e di sicurezza stabilite dalla Società.

13.3 Il brand di Juventus, in tutte le sue declinazioni, deve essere protetto e valorizzato. Ogni Destinatario deve attenersi alle limitazioni e previsioni contrattuali che regolano l'utilizzo del brand e alle modalità di godimento dei diritti contrattualmente acquisiti.

13.4 In ogni caso, i documenti afferenti all'attività della Società, le dotazioni aziendali, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, materiale o immateriale, messo a disposizione e/o ceduto, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive, della stessa devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini della Società e con le modalità da essa fissate. Non possono essere usati per scopi personali né essere trasferiti o messi a disposizione, anche temporanea, di terzi.

### **14. PREVENZIONE DEI REATI E MODELLI ORGANIZZATIVI INTERNI**

14.1 Juventus si attende che i Destinatari, ciascuno nell'ambito delle proprie attività svolte per Juventus, non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti i reati di cui al d.lgs. 231/2001.

14.2 Juventus si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché di procedure interne, al fine di indirizzare l'operato della Società in modo da limitare in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

- 14.3 Juventus si attende che i Destinatari del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuno nell'ambito delle proprie attività svolte per Juventus, non pongano in essere comportamenti illeciti o contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.
- 14.4 Juventus si è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 7, comma 5, statuto FIGC (Modello di Prevenzione) al fine di indirizzare l'operato della Società in modo da limitare in maniera significativa il rischio di porre in essere comportamenti illeciti o contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

## **15. REGOLE DI CONDOTTA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA**

- 15.1 Nessuna tolleranza potrà essere consentita in materia di doping: Juventus condanna la pratica del doping e si impegna al fine di scongiurare l'utilizzo involontario di sostanze dopanti, agendo nel pieno rispetto delle normative sportive internazionali e nazionali applicabili.
- 15.2 Juventus si adopera per diffondere la cultura della lotta alle pratiche di match-fixing, in sintonia con gli organi sportivi internazionali e nazionali. Adotta a tal proposito iniziative interne di formazione e impone divieti e regolamenti ai propri tesserati.
- 15.3 Fermi i principi di comportamento sin qui indicati, ciascuno dei soggetti Destinatari del presente Codice Etico deve comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In particolare:
- a) quanto alle competizioni sportive: deve astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle stesse. È vietata qualsiasi offerta di denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società calcistiche, rappresentanti di F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C. ed A.I.A. finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive o volti a favorire o condizionare la conclusione di accordi di trasferimento di calciatori o di tesseramenti;
  - b) quanto ai rapporti con le Autorità sportive: intrattiene, nell'ambito delle proprie mansioni, rapporti di leale collaborazione con le Autorità, coopera con esse, salvaguardando la loro e la propria autonomia. In particolare, produce e fornisce tutti i documenti richiesti dalle Autorità e dalla CO.VI.SO.C. senza omissioni o manomissioni;
  - c) quanto ai rapporti con calciatori (anche terzi), altri tesserati (anche terzi) e intermediari: si astiene dallo svolgere ogni attività comunque inerente al tesseramento, al trasferimento o alla cessione delle prestazioni sportive di calciatori e tecnici se non nell'esclusivo interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile. È fatto divieto di pattuire o comunque corrispondere a intermediari o comunque a tesserati, compensi, premi o indennità non giustificati e/o in violazione della normativa applicabile;
  - d) quanto ai rapporti con la tifoseria: promuove un tifo leale e responsabile. Juventus si astiene in ogni caso dal contribuire, con interventi finanziari o altre agevolazioni illecite, alla costituzione o al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri tifosi;
  - e) quanto al doping: si deve attenere scrupolosamente alle norme dettate in materia di lotta al doping e per la salvaguardia della salute fisica e mentale dei calciatori nonché della correttezza delle competizioni sportive;

f) quanto al match-fixing: si deve astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali cui la Società partecipa e comunque organizzati nell'ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A., della F.I.G.C. ed A.I.A.

- 15.4 Ciascuno dei Destinatari che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti contrari ai principi indicati nel precedente articolo 15.3, devono informare, senza indugio, la Procura federale.
- 15.5 Ciascuno dei Destinatari si astiene dall'esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone, tesserati e non, secondo quanto previsto dall'art. 9.4.
- 15.6 Annualmente la Società predispone e distribuisce agli interessati i regolamenti e la documentazione informativa per il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti.

## **16. ATTUAZIONE SISTEMA SANZIONATORIO**

- 16.1 L'impegno della Società è focalizzato al raggiungimento delle best practice relativamente alle sue responsabilità di business, etiche e sociali verso i suoi azionisti, il suo capitale umano e gli altri stakeholder, Il Codice Etico definisce le aspettative della Società nei confronti dei Destinatari e la responsabilità di cui questi devono farsi carico per trasformare tali politiche in azioni concrete.
- 16.2 La Società e, in primis, i suoi amministratori e i dirigenti, si impegnano affinché tali politiche ed aspettative siano comprese e messe in pratica nell'organizzazione. Essi sono responsabili nei confronti degli organi di controllo della Società e sono tenuti a farsi parte attiva affinché gli impegni espressi nel Codice Etico vengano attuati.
- 16.3 Le violazioni del Codice Etico sono passibili di sanzione, proporzionata alla gravità e declinata in base al tipo di rapporto che il Destinatario interessato intrattiene con Juventus. I provvedimenti includono anche la cessazione del rapporto fiduciario con la Società con le conseguenze contrattuali previste e consentite dalle norme vigenti.
- 16.4 Eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di Risorse umane per violazioni al Codice Etico saranno adottati in coerenza con la normativa applicabile, nonché con il "Codice del Lavoro", ove applicabile. Per i Calciatori, si applicano i contratti e la normativa pertinente.
- 16.5 Per gli Altri collaboratori, i Fornitori, i Licenziatari ed i Partner, Juventus si riserva la facoltà di risoluzione del contratto o l'applicazione di altre azioni di tipo contrattuale, in virtù di clausole specificatamente previste allo scopo, come già richiamato all'articolo 7.5.
- 16.6 Il Comitato Controllo e Rischi potrà essere coinvolto nella valutazione di eventuali violazioni da parte di soggetti apicali secondo le procedure interne previste.
- 16.7 Gli Amministratori valutano l'adeguatezza del presente Codice Etico rispetto all'evoluzione del business o della principale normativa applicabile.
- 16.8 All'Organismo di Vigilanza, oltre alle proprie competenze relative al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, è richiesto altresì di esprimere pareri vincolanti in merito alla opportunità di revisione del presente Codice Etico, nonché di politiche e procedure interne allo scopo di garantirne la coerenza con lo stesso Codice Etico.

## **17. SEGNALAZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE ETICO**

- 17.1 Eventuali situazioni di sospetta violazione delle disposizioni di cui al presente Codice Etico, da parte di uno o più Destinatari, possono essere segnalate, senza indugio, da qualunque Destinatario, purché la segnalazione sia in buona fede e circostanziata, ovvero fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.
- 17.2 I seguenti canali di comunicazione sono alternativamente utilizzabili per la raccolta delle segnalazioni:
- a) a mezzo e-mail, alla casella di posta elettronica: [wb@juventus.com](mailto:wb@juventus.com);
  - b) a mezzo posta ordinaria, in busta chiusa all'attenzione, riservata e personale, del Responsabile Internal Audit, presso la sede sociale di Juventus F.C.
- 17.3 Le segnalazioni saranno gestite tempestivamente e attraverso un processo predefinito. Juventus richiede che le segnalazioni vengano fatte in forma nominativa, impegnandosi a mantenere riservata l'identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Juventus o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
- 17.4 Juventus tutela il Segnalante in buona fede contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o di penalizzazione: ove tali atteggiamenti fossero riscontrati, Juventus agirà di conseguenza.
- 17.5 Ugualmente Juventus potrà reagire ai sensi della normativa applicabile verso chi, consapevolmente, dovesse effettuare segnalazioni false, infondate o pretestuose.

# **JUVENTUS F.C. S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**ALLEGATO -2-**

Clausola contrattuale

## **CLAUSOLA PER CONTROPARTE DOTATA DI UN PROPRIO CODICE ETICO**

“Le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione dei codici di condotta e modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/2001. Ciascuna delle parti si impegna a tenere, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, comportamenti in linea con i propri codici di condotta e modelli organizzativi, nonché a farvi attenere i propri dipendenti, consulenti, collaboratori, fornitori, soci, partner d’affari e chiunque partecipi all’esecuzione del contratto stesso.

Le parti riconoscono che l’osservanza delle disposizioni tutte del Codice Etico e dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel proprio modello organizzativo, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal medesimo modello organizzativo è considerata parte essenziale, nell’interesse di entrambe le parti, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente contratto.”

## **CLAUSOLA PER CONTROPARTE NON DOTATA DI UN PROPRIO CODICE ETICO**

“La parte X dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”) e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e all’osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsi nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

La parte X dichiara altresì di aver preso atto che Juventus ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il “Modello”), nonché un proprio Codice Etico contenente i principi di etica aziendale (il “Codice Etico”, consultabile all’indirizzo Internet [www.juventus.com](http://www.juventus.com)) e di impegnarsi ad aderire per sé e, ai sensi dell’art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, fornitori e partner d’affari ai principi etico-comportamentali che la Juventus ha enunciato nel proprio Codice Etico, di cui dichiara di aver preso visione.

L’inosservanza da parte di X delle disposizioni e/o dei principi sanciti dal Decreto e/o dal Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Juventus a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Juventus.”

# **JUVENTUS F.C. S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**ALLEGATO -3-**

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

**Articolo 1**  
**SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 E' istituito presso Juventus FC S.p.A. (di seguito "Juventus") un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito "il Modello") adottato da Juventus allo scopo di prevenire gli illeciti dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*.
- 1.2 Il presente regolamento è predisposto da Juventus al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.4 A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 2**  
**NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO**

- 2.1 L'Organismo di Vigilanza di Juventus è a struttura collegiale, composto da 3 membri, designati dal Consiglio di Amministrazione.
- 2.3 I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati con esperienza nel settore nel quale Juventus svolge la propria attività e con competenze in ambito legale e contabile, dotati di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in modo che la composizione dell'Organismo sia tale da coprire per competenze ed esperienze tutti i predetti settori professionali.
- 2.4 Fermo restando quanto previsto all'art. 3 che segue, i componenti dell'Organismo possono essere nominati tra soggetti interni o esterni a Juventus. I componenti dell'Organismo non sono soggetti in tale qualità - e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione sempre in tale qualità - al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.
- 2.5 L'Organismo è in via autonoma provvisto di mezzi, economici e non, adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione di Juventus provvede a dotare l'Organismo di un fondo, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2.6 Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione oppure dall'Organismo stesso in sede di prima riunione.

### **Articolo 3**

#### **DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO**

- 3.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica tre anni e sono in ogni caso rieleggibili. Qualora, alla scadenza del Mandato triennale, il Consiglio di Amministrazione non abbia ancora provveduto alla nomina dei nuovi componenti, l'Organismo uscente rimane in carica, *ad interim*, fino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio stesso.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consigliare e sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo di Vigilanza in ogni momento, ma solo per giusta causa. Per l'approvazione di una delibera di revoca per giusta causa di uno ovvero di tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, è richiesto il voto favorevole di una maggioranza pari ai 2/3 dei componenti del Consiglio.
- 3.3 La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 2.3, comportano la decadenza automatica del componente dell'Organismo dall'ufficio.
- 3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'Organismo, il Presidente dell'OdV o, laddove le predette cause riguardino quest'ultimo, il membro più anziano, ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

### **Articolo 4**

#### **CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO**

- 4.1 L'Organismo si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta scritta uno dei componenti. E' fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni sei mesi.
- 4.2 L'Organismo si riunisce su convocazione del Presidente. La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. In caso di mancata tempestiva convocazione da parte del Presidente quando ne sia fatta richiesta da un altro componente, questi può richiedere la convocazione ad un Consigliere di Juventus il quale provvede secondo le regole previste dal presente Regolamento entro tre giorni.
- 4.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'Organismo.
- 4.4 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza di tutti i componenti e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario. Il Presidente, in caso di assenza, designa preventivamente altro membro a presiedere la seduta.
- 4.5 Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto. Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso dell'unanimità dei presenti nel caso di Organismo composto da due soggetti; della maggioranza dei presenti nel caso di Organismo composto da almeno tre soggetti. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Consiglio di Amministrazione su richiesta del Presidente di turno.
- 4.6 La riunione può essere tenuta in video o tele conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. In particolare, è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente di turno di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura di Juventus, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
- 4.7 Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. I verbali sono redatti su un libro giornale, a numerazione continuativa.
- 4.8 E' fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.
- 4.9 In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata e dovrà procedersi ad una successiva deliberazione.

#### **Articolo 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

- 5.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle "informazioni" e alle "segnalazioni" di cui al paragrafo 6.4 del Modello, nonché ad ogni altra informazione acquisita nell'esercizio delle loro funzioni (incluse quelle acquisite nell'ambito delle "verifiche periodiche" di cui al paragrafo 6.5 del Modello) salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico o sia obbligatoria per legge. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili societari ex L. 262/2005.
- 5.2. I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso - con particolare riferimento alle "segnalazioni" che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare tali informazioni, per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo. In particolare essi si impegnano a mantenere riservata l'identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Juventus o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
- 5.3. L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di componente dell'Organismo.

#### **Articolo 6 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

- 6.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.

# **JUVENTUS F.C. S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**ALLEGATO -4-**

Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Juventus FC S.p.A. risulta così composto:

- Alessandra Borelli
- Guglielmo Giordanengo (Presidente)
- Patrizia Polliotto

# **JUVENTUS F.C. S.p.A.**

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

### **ALLEGATO -5-**

Compensi, cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC S.p.A. si riserva di stabilire per l'intera durata della carica il compenso annuo spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza compete, inoltre, il rimborso delle spese vive e documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico.

### **Ineleggibilità**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) la pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/02;
- 6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- 8) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- 9) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- 10) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 10, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC S.p.A. può revocare i componenti dell'Organismo nei casi in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nell'articolo 6 dell'allegato 3; per ipotesi di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 3 del medesimo allegato, nonché quando si manifestino cause di ineleggibilità di cui sopra, anteriori alla nomina a componente dell'OdV e non indicate nell'autocertificazione; quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

### **Decadenza**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

### **Sospensione**

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

# **JUVENTUS F.C. S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**ALLEGATO -6-**

Elenco reati sanzionati dal Decreto

L'allegato riporta un elenco completo dei reati suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società, come pubblicato dall'Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza sul sito web <https://www.aodv231.it/>.

<p><b>Art. 24</b></p>	<p><b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)</li> <li>▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]</li> <li>▪ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</li> <li>▪ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</li> <li>▪ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> </ul>	<p>modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020</p>
<p><b>Art. 24-bis</b></p>	<p><b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</li> <li>▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</li> <li>▪ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</li> <li>▪ Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</li> <li>▪ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</li> <li>▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</li> <li>▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</li> </ul>	<p>aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)</li> </ul>	
<b>Art. 24-ter</b>	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li> <li>▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]</li> <li>▪ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</li> <li>▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]</li> <li>▪ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</li> <li>▪ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25</b>	<b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b>	modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</li> <li>▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</li> <li>▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</li> <li>▪ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</li> <li>▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>▪ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]</li> <li>▪ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L.3/2019]</li> <li>▪ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> </ul>	
<b>Art. 25-bis</b>	<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con Modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</li> <li>▪ Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</li> <li>▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</li> <li>▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</li> <li>▪ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</li> <li>▪ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</li> <li>▪ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-bis.1</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</li> <li>▪ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)</li> <li>▪ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</li> <li>▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</li> <li>▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-ter</b>	<b>Reati societari</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</li> <li>▪ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</li> <li>▪ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</li> <li>▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</li> <li>▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</li> <li>▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</li> <li>▪ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]</li> <li>▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</li> <li>▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</li> <li>▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]</li> <li>▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</li> <li>▪ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</li> <li>▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-quater</b>	<p><b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)</li> <li>▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)</li> <li>▪ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> <li>▪ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)</li> <li>▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.)</li> <li>▪ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]</li> <li>▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)</li> <li>▪ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)</li> <li>▪ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)</li> <li>▪ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</li> <li>▪ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)</li> <li>▪ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)</li> <li>▪ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)</li> <li>▪ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]</li> <li>▪ Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</li> <li>▪ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</li> <li>▪ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</li> <li>▪ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)</li> <li>▪ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)</li> </ul>	aggiunto dalla L. n. 7/2003

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)</li> <li>▪ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)</li> <li>▪ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)</li> <li>▪ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)</li> <li>▪ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)</li> </ul>	
<b>Art. 25- quarter.1</b>	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	aggiunto dalla L. n. 7/2006
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25- quinqies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</li> <li>▪ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)</li> <li>▪ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)</li> <li>▪ Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)</li> <li>▪ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</li> <li>▪ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinqies c.p.)</li> <li>▪ Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]</li> <li>▪ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</li> <li>▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</li> <li>▪ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-sexies</b>	<b>Reati di abuso di mercato</b>	aggiunto dalla L. n. 62/2005
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]</li> <li>▪ Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)</li> </ul>	
<b>Art. 187- quinqies TUF</b>	<b>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</b>	modificato dal D.Lgs. 107/2018)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)</li> <li>▪ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)</li> </ul>	
<b>Art. 25-septies</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ricettazione (art. 648 c.p.)</li> <li>▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</li> <li>▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</li> <li>▪ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-novies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)</li> <li>▪ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)</li> <li>▪ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)</li> <li>▪ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)</li> <li>▪ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi</li> </ul>	

	<p>genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)</li> <li>▪ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)</li> </ul>	
<b>Art. 25-decies</b>	<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</li> </ul>	aggiunto dalla L. n. 116/2009
<b>Art. 25-undecies</b>	<p><b>Reati ambientali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</li> <li>▪ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</li> <li>▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</li> <li>▪ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</li> <li>▪ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</li> <li>▪ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</li> <li>▪ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</li> <li>▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137)</li> <li>▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs . 152/2006, art. 256)</li> <li>▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)</li> <li>▪ Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)</li> </ul>	aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)</li> <li>▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> <li>▪ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)</li> <li>▪ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)</li> <li>▪ Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)</li> <li>▪ Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9)</li> <li>▪ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</li> </ul>	
<b>Art. 25- duodecies</b>	<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)</li> <li>▪ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</li> </ul>	
<b>Art. 25- terdecies</b>	<b>Razzismo e xenofobia</b>	Aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> </ul>	
<b>Art. 25- quaterdecis</b>	<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>	Aggiunto dalla L. n. 39/2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)</li> <li>▪ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)</li> </ul>	
<b>Art. 25- quindiesdecies</b>	<b>Reati Tributari</b>	aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> </ul>	
<b>Art. 25- sexiesdecies</b>	<p><b>Contrabbando</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)</li> <li>▪ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)</li> </ul>	aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
<b>Art. 12, L. n. 9/2013</b>	<b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)</li> <li>▪ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)</li> <li>▪ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)</li> <li>▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</li> <li>▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> </ul>	
<b>L. n. 146/2006</b>	<p><b>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</li> <li>▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</li> <li>▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)</li> <li>▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</li> <li>▪ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</li> <li>▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li> <li>▪ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)</li> </ul>	